

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE AI SENSI DELL'ART. 71 NOVIES DELLA L.R. 40/2005 E SMI

Tra:

la Dott.ssa Sara Funaro nata a Firenze (FI) il 12/05/1976 e residente a [REDACTED] (codice fiscale FNRSRA76E52D612W), la quale interviene e agisce in qualità di Presidente in rappresentanza della Società della Salute di Firenze con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria n. 1

e

il Dott. Marco Nerattini, nato a Porretta Terme (BO) il 05/08/1963 e residente a [REDACTED] (codice fiscale NRTMRC63M05A558D), nominato Direttore della Società della Salute di Firenze con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze n. 1 del 25 Luglio 2018, adottato su proposta della Giunta Esecutiva, come da deliberazione 16 Luglio 2018 n. 10, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Toscana, di cui alla nota del 24 Luglio 2018 prot. n. 374168, ai sensi dell'art. 71 novies LRT n. 40 e ss.mm.ii.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Esclusività e incompatibilità

1. Il Dott. Marco Nerattini si impegna a esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo, le funzioni di Direttore della Società della Salute di Firenze previste dall'art. 71 *novies*, comma 6 della Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii. e di Direttore di Zona ai sensi dell'art. 64.2 della Legge Regionale sopra citata.
2. Oltre alle incompatibilità previste dal D. L.vo n. 39/2013 e dal Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 il presente incarico è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro instaurato a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche di mera consulenza, nei confronti di associazioni, cooperative, fondazioni presenti sul territorio dell'Azienda USL Toscana Centro. Sono altresì incompatibili incarichi conferiti da ogni altro soggetto, pubblico o privato, che possono costituire conflitto di interesse con l'incarico di Direttore della SdS.
3. La nomina del Dott. Marco Nerattini, quale dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, a Direttore della Società della Salute di Firenze, è subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto, come previsto dalla normativa regionale sopra richiamata

Art. 2 - Obiettivi

1. Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario regionale, dagli atti costitutivi della Società della Salute di Firenze e dal piano integrato di salute, il Direttore si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli individuati dalla Giunta Esecutiva, i quali comprendono anche gli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni di Direttore di Zona come definiti dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro.
2. Il Direttore è comunque tenuto a operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3 – Compenso del Direttore

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto la Società della Salute di Firenze corrisponde al Direttore un compenso annuo onnicomprensivo di € 103.033,15 (centotremilatrentatré/15) al lordo degli oneri e ritenute di legge, a cui vengono applicati le riduzioni previste dalla normativa nazionale/regionale in vigore.
2. Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Ente ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili

posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, in qualità di dirigente, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Direttore nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni sulla base di quanto previsto per il servizio sanitario nazionale; la Società della Salute di Firenze provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute.

3. Si dà atto che in data 19/06/2018 è stato richiesto alla Regione Toscana un parere in merito all'applicazione della deliberazione della GRT n. 1089/2009 - il cui contenuto le parti dichiarano di conoscere – relativamente al compenso variabile e al contributo per la formazione, che saranno eventualmente aggiunti successivamente con una apposita appendice al presente contratto, a seguito di pronunciamento regionale.

Art. 4 – Durata dell'incarico

1. L'incarico di Direttore decorre dal 27 luglio 2018 e ha durata di tre anni fino al 26 luglio 2021 con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori due anni.
2. Il Direttore è obbligato al rispetto del budget economico negoziato annualmente con la Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze per la gestione di bilancio. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo.
3. Annualmente la Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi fissati con deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze che includono anche gli obiettivi assegnati, quale Direttore di Zona, dall'Azienda USL Toscana Centro.
4. All'atto del conferimento dell'incarico il Direttore presenta una dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del D. L.vo n. 39/2013 sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste nel D. L.vo stesso e tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico di Direttore.

Art. 5 – Risoluzione del contratto e Recesso

1. Il Presidente della Società della Salute di Firenze risolve il contratto con il Direttore della Società della Salute di Firenze in caso di:
 - a) sopravvenienza di alcuno dei fatti previsti dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
 - b) mancata rimozione delle cause di incompatibilità;
 - c) gravi motivi;
 - d) gravi violazioni di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
2. E' considerato grave motivo il mancato e reiterato rispetto del budget di cui al comma 2 dell'art. 4 il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3 dell'art. 4.
3. In tutti i casi sopra menzionati, il contratto è risolto e nulla è dovuto al Direttore.
4. In caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza, il contratto si risolve automaticamente, secondo la vigente normativa di settore.
5. In caso di recesso si applica la disciplina prevista dall'art. 2237 del Codice Civile sia per la S.d.S. (secondo il regime previsto per il cliente) che per il Direttore (secondo il regime previsto per il prestatore d'opera). Mediante la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore si obbliga ad osservare nelle ipotesi di recesso un termine di preavviso di almeno 60 giorni salvo i casi di risoluzione consensuale. Il mancato rispetto del suddetto termine di preavviso comporta una indennità equivalente a n. 2 quote mensili del trattamento economico corrisposto.

Art. 6 – Procedimenti penali

1. Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, la Società della Salute di Firenze assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il Direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al Collegio Sindacale.

2. In caso di condanna del Direttore con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società della Salute di Firenze recupera tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 7 – Norma transitoria

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del titolo secondo del libro quinto del codice civile.
2. Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative regionali/nazionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8 – Controversie

Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società della Salute di Firenze.

Art. 9 – Registrazione del contratto

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo ed eventuale registrazione saranno a carico del Dott. Marco Nerattini.

IL PRESIDENTE

Società della Salute di Firenze
Sara Funaro

IL DIRETTORE NOMINATO

Società della Salute di Firenze
Marco Nerattini

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Marco Nerattini preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2° comma dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole risultanti dall'art. 3, dall'art. 4, dall'art. 5 e dall'art. 7.

IL DIRETTORE NOMINATO

Società della Salute di Firenze
Marco Nerattini

Firenze, 27 Luglio 2018